

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 361

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 28 febbraio 2022)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D163/22

Roma, 28 febbraio 2022

Cara Membro

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 febbraio 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

Giulio Di

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

D.LGS. RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2019/2235 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/112/CE RELATIVA AL SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E LA DIRETTIVA 2008/118/CE RELATIVA AL REGIME GENERALE DELLE ACCISE PER QUANTO RIGUARDA GLI SFORZI DI DIFESA NELL'AMBITO DELL'UNIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020", e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 36);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante: "Modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e, in particolare, gli articoli 68 e 72 relativi alle importazioni non soggette all'imposta e alle operazioni non imponibili;

VISTO il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie";



VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, in particolare, l'articolo 17, che prevede i casi di esenzione dal pagamento dell'accisa;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART.1

(Modificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto)

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

“b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di



un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;” .

2. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

“d-bis) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;” .

ART. 2

(Modificazioni in materia di accisa)

1. All'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel comma 1, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

“b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali;” .

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART.4

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo attua la delega conferita al governo dalla legge 22 aprile 2021 n. 53, per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa all'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione europea.

La direttiva oggetto di recepimento ha l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale, ai fini dell'IVA e dell'accisa, degli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione e della NATO nella massima misura possibile, in modo da migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione.

Tale necessità è stata riconosciuta anche nella comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea.

Le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2235 riguardano le attività svolte ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) come indicata al titolo V, capo 2, sezione 2, del trattato sull'Unione europea. Il considerando 4 della direttiva precisa in proposito che “uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe, tuttavia, riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.”

Al fine di favorire le attività indicate, l'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/2235 ha introdotto, ai fini IVA, modifiche alla direttiva 2006/112/CE al fine di:

- assimilare a un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato membro che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno



Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista per le importazioni di detti beni;

- esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
- esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Per agevolare ai fini delle accise le attività svolte ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, l'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/2235 ha apportato modifiche all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, inserendovi la lettera *b bis*). La nuova previsione esenta dal tributo le cessioni di beni sottoposti all'accisa, destinati alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale l'accisa è esigibile, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle loro mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

Il presente decreto legislativo per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2235 apporta modifiche, per quanto concerne l'IVA, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e, per quanto concerne l'accisa, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA).

L'articolo 1, comma 1, del presente decreto inserisce le lettere *b-bis*) e *b-ter*) nell'articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale elenca le operazioni non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del medesimo decreto. Attraverso l'inserimento della lettera *b-bis*), il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72 si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alle forze armate di altri Stati membri, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività



dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune; la successiva lettera b-ter) prevede la non imponibilità per le medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.

Al regime di non imponibilità previsto dalla lettera b-bis) dell'articolo 72 consegue la non applicazione dell'IVA alle importazioni dei beni ivi indicati, ai sensi dell'articolo 68, lettera c) del DPR n. 633 del 1972.

Il successivo **comma 2** integra l'articolo 38, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, inserendo la lettera d-bis), al fine di assimilare a un acquisto intracomunitario l'introduzione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non potrebbe beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In attuazione del disposto della direttiva in recepimento, che mira ad allineare il trattamento non solo dell'IVA ma anche dell'accisa relativa agli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione europea e della NATO, l'**articolo 2** del decreto in illustrazione provvede a modificare l'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA) al fine di introdurre, nella normativa domestica in materia di accisa, l'esenzione da tale tributo anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. In conformità al dettato unionale e coerentemente con quanto già stabilito nel medesimo articolo 17 del TUA per l'agevolazione esistente a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, anche l'esenzione concessa dalla direttiva (UE) 2019/2235 per gli sforzi di difesa svolti nell'ambito della suddetta politica non può essere fruita dalle Forze armate nazionali.

L'**articolo 3** prevede la clausola d'invarianza finanziaria; l'**articolo 4**, infine, in linea con quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva UE 2019/2235, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino a partire dal 1° luglio 2022.



Tabella di concordanza

Oggetto dell'atto:		
Direttiva (UE) 2019/2235, del Consiglio del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione		
Direttiva (UE) 2019/2235	D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. n. 427 del 1993	
Art. 1, par. 1 (modifica dell'articolo 22 della direttiva 2006/112/CE)	Art. 38, comma 3, lettera d-bis).	<p>La modifica dell'articolo 38, comma 3, del DL n. 331 del 1993, attraverso l'inserimento della nuova lettera d-bis), è prevista dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo di recepimento.</p> <p>La disposizione assomiglia a un acquisto intracomunitario la destinazione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, nel caso in cui l'importazione di tali beni non potrebbe beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c), del DPR n. 633 del 1972.</p>



<p>Direttiva (UE) 2019/2235</p> <p>Art. 1, par. 2 (modifica dell'articolo 143, della direttiva 2006/112/CE.</p>		<p>L'articolo 1, par. 2 della direttiva (UE) 2019/2235 non è stato oggetto di recepimento espresso, in quanto l'esenzione IVA ivi prevista trova applicazione nell'ordinamento interno tramite il rinvio contenuto nell'articolo 68 del DPR n. 633 del 1972 all'articolo 72, del medesimo DPR</p>
<p>Direttiva (UE) 2019/2235</p> <p>Art. 1, par. 3 (modifica dell'articolo 151, della direttiva (UE) 2006/112/CE)</p>	<p>DPR 26 ottobre 1972, n. 633</p> <p>Art. 72, comma 1, lettere <i>b-bis</i> e <i>b-ter</i>).</p>	<p>La modifica dell'articolo 72, del DPR n. 633 del 1972, in cui sono state aggiunte le lettere <i>b-bis</i> e <i>b-ter</i>) è prevista dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo di recepimento</p> <p>La <i>lettera b-bis</i>) estende il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72 del DPR n. 633 alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate alle forze armate di altri Stati membri, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune.</p> <p>La successiva <i>lettera b-ter</i>) prevede il regime di non imponibilità per le medesime</p>



		cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate verso un altro Stato membro a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.
<p>Direttiva (UE) 2019/2235</p> <p>Art. 2 (Modifiche dell'articolo 12, par. 1 della direttiva 2008/118/CE)</p>	<p>TUA n. 504 del 1995</p> <p>Art. 17, comma 1, lettera b-bis)</p>	<p>La modifica del comma 1 dell'articolo 17, del TUA, è prevista dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo di recepimento. Tale disposizione provvede a modificare l'articolo 17 del TUA, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di applicare l'esenzione dall'accisa ai prodotti, sottoposti a tale regime, consumati dalle forze armate di qualsiasi Stato membro che partecipi a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.</p>



Relazione tecnico finanziaria

Il decreto legislativo in esame, attuando la delega conferita al governo dalla legge 22 aprile 2021 n. 53, è volto a recepire la direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa all'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise, per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione europea. Le disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/2235 riguardano le attività svolte ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del trattato sull'Unione europea.

L'**articolo 1** apporta modifiche, per quanto concerne l'IVA, al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare, si provvede all'inserimento delle lettere b-bis) e b-ter) nell'articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La lettera b-bis) estende il regime di non imponibilità IVA alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, in ambito nazionale, destinate alle forze armate di Stati membri diversi dall'Italia e al personale civile che le accompagna, nonché destinate all'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e della difesa comune.

La lettera b-ter) riconosce il regime di non imponibilità IVA alle cessioni dei medesimi beni effettuate verso un altro Stato membro, destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di destinazione.

Inoltre, viene inserita nell'articolo 38, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, la lettera d-bis), volta ad assimilare a un acquisto intracomunitario la destinazione, da parte delle forze armate dello Stato che partecipa a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro.

In merito agli aspetti di natura strettamente finanziaria, si rappresenta che, sulla base delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria, non risultano essere state effettuate missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune. Pertanto, non essendo previste nel bilancio dello Stato entrate riconducibili alle suddette fattispecie, all'adozione di tale decreto non si ascrivono effetti finanziari.



L'**articolo 2** apporta modifiche, per quanto concerne l'accisa, al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise-TUA), al fine di introdurre, nella normativa nazionale in materia di accisa, l'esenzione da tale tributo anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Tale esenzione non può essere fruita dalle Forze armate nazionali.

In merito agli aspetti di natura strettamente finanziaria, si rappresenta che, sulla base delle informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria, non risultano essere state effettuate missioni, operazioni militari e attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune. Pertanto, non essendo previste nel bilancio dello Stato entrate riconducibili alle suddette fattispecie, all'adozione di tale decreto non si ascrivono effetti finanziari.


L'**articolo 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, sostanziata da quanto sopra esposto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

25/02/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il decreto legislativo recepisce la direttiva UE 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa all'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il decreto legislativo, all'articolo 1, modifica l'articolo 72 del DPR. n. 633 del 1972 prevedendo che non siano imponibili, tra le altre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, qualora tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza e di difesa comune.

Tale modifica è necessaria per allineare la disciplina nazionale alle modifiche apportate dalla citata direttiva all'articolo 143 della direttiva IVA e all'articolo 151, par. 1 della direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo modifica la normativa domestica in materia di accisa contenuta nell'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA) al fine di introdurre l'esenzione da tale tributo anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro, per gli usi consentiti e nella misura in cui queste ultime partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune. Coerentemente con quanto già stabilito nell'articolo 17 del TUA per l'agevolazione esistente a favore delle forze armate di qualsiasi Stato membro che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, anche l'esenzione concessa dalla direttiva (UE) 2019/2235 non può essere fruita dalle Forze armate nazionali.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

L'articolo 1 del decreto modifica l'articolo 72 del DPR. n. 633 del 1972.

L'articolo 2 del decreto modifica l'articolo 17, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), inserendo in esso la lettera b-bis).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente decreto è stato adottato nel rispetto del riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme contenute nel provvedimento sono compatibili con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Nel presente disegno di legge non sono contenute norme di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe a quelle oggetto del decreto.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del decreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il decreto è compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o su un oggetto analogo a quello del presente decreto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento normativo è coerente con gli obiettivi fissati dal piano d'azione sulla mobilità militare. Infatti, nella comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno riconosciuto la necessità generale di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro dell'Organizzazione del trattato

dell'Atlantico del Nord (NATO), in modo da conferire la priorità all'esigenza di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione.

In tale contesto, si è reso necessario introdurre, altresì, un'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti a tale tributo destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia nella materia oggetto del provvedimento in esame.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo nella materia del provvedimento in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nel decreto ed essi risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per tutte le disposizioni del decreto.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del decreto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni di portata retroattiva, di interpretazione autentica ovvero derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sulle materie oggetto del decreto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni contenute nel decreto non richiedono l'adozione di successivi atti di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso amministrazioni ed enti pubblici.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione".

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze (MEF)

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze - Dipartimento delle finanze – DLTF

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazione dell'intervento

Il presente schema di decreto legislativo viene adottato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio del 16 dicembre 2019 recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione. La delega al recepimento è stata conferita al governo con la legge 21 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2020-2021).

Obiettivi perseguiti

Il presente schema di decreto legislativo intende allineare il trattamento fiscale dell'IVA e dell'accisa applicabile alle forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) del trattato sull'Unione europea agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con quello relativo all'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO). Tale obiettivo è perseguito attraverso l'introduzione di talune esenzioni in ambito IVA e in ambito accise che non devono comunque estendersi alle missioni civili svolte nell'ambito della medesima PSDC.

Consultazioni effettuate

Ai fini dell'adozione del presente decreto legislativo sono state consultate l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Opzione scelta e relativi impatti

L'opzione prescelta comporta l'introduzione di un'esenzione ai fini IVA e ai fini dell'accisa.

Ai fini IVA, l'esenzione riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nonché le importazioni di beni destinate all'uso da parte delle forze armate di uno Stato membro diverso dall'Italia, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della PSDC, nonché del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle loro mense. L'esenzione non limita il diritto alla detrazione dell'imposta pagata nella fase precedente.

Ai fini dell'accisa, è introdotta un'esenzione per i prodotti sottoposti a tale tributo destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso dall'Italia, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC, al di fuori del loro Stato membro.

Analogamente all'esenzione dall'IVA e dall'accisa per gli sforzi di difesa della NATO, le esenzioni per gli sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC hanno portata limitata. Tali esenzioni si applicano esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC e non riguardano le missioni civili nell'ambito della medesima PSDC. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione del personale civile beneficiano delle esenzioni solo nella misura in cui il personale civile accompagna forze armate che svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della PSDC al di fuori del proprio Stato membro. Le mansioni espletate esclusivamente da personale civile o espletate esclusivamente con il ricorso a capacità civili non sono considerate uno sforzo di difesa. Le esenzioni non riguardano in nessun caso beni o servizi acquistati dalle forze armate ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna all'interno del proprio Stato membro.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La direttiva 2006/112/CE dispone, a talune condizioni, un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, nonché per le importazioni da esse effettuate, nella misura in cui tali forze sono destinate a uno sforzo comune di difesa al di fuori del proprio Stato. La direttiva 2008/118/CE dispone, parimenti, un'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti a tale tributo destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord diverso dallo Stato membro nel quale

è esigibile l'accisa stessa, per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense, subordinatamente alle condizioni e alle limitazioni stabilite dallo Stato membro ospite. Poiché tali esenzioni non sono previste nel caso in cui le forze armate di uno Stato membro partecipano ad attività nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), al fine di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi nonché di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione, nella comunicazione congiunta del 28 marzo 2018 relativa al piano d'azione sulla mobilità militare, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione hanno riconosciuto la necessità generale di allineare il trattamento dell'IVA applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito dell'Unione con il quadro dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

Uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC copre le missioni e le operazioni militari, le attività dei gruppi tattici, l'assistenza reciproca, i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (PESCO) e le attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED). Esso non dovrebbe tuttavia riguardare le attività che ricadono nella clausola di solidarietà di cui all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nelle attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate a sforzi di difesa svolti ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo in oggetto, teso a trasfondere nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto Iva) e nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA) le nuove disposizioni unionali introdotte dalla predetta Direttiva 2019/2235 riveste carattere obbligatorio.

Il presente schema di decreto legislativo ha l'obiettivo di allineare il trattamento fiscale dell'IVA e dell'accisa applicabile agli sforzi di difesa intrapresi nell'ambito della PSDC con quello previsto per l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

In tale contesto, ai fini IVA, si prevede l'esenzione (con diritto a detrazione) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nonché per le importazioni effettuate nel territorio dello Stato e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica

di sicurezza e di difesa comune. Tale esenzione interrompe il circolo del flusso di entrate e spese e impedisce che l'IVA dovuta sulle cessioni e prestazioni in favore delle forze armate, che ordinariamente costituirebbe un'entrata per lo Stato di appartenenza di tali forze, costituisca invece una entrata per lo Stato in cui tali forze sono ubicate.

E' previsto, inoltre, che sia assimilata a un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte delle forze armate italiane, che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione in un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione. Tale assimilazione ha la finalità di assoggettare tali introduzioni all'IVA poiché l'esenzione non riguarda in nessun caso beni e servizi acquistati o importati dalle forze armate nel proprio Stato di appartenenza.

Infine, è prevista l'esenzione dall'Iva per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

Relativamente all'accisa, l'obiettivo principale delle disposizioni normative in argomento è quello di non creare discriminazioni economiche, nell'ambito del consumo di prodotti energetici ed altri prodotti sottoposti al regime dell'accisa, tra le forze armate di Paesi appartenenti e non appartenenti alla NATO che partecipino, nel territorio dello Stato italiano, ad una stessa missione di addestramento militare che rientri nelle predette attività della PSDC. L'accisa infatti rappresenta un tributo che incide in modo significativo sul costo finale dei prodotti energetici e degli altri prodotti sottoposti a tale regime. Come già detto in precedenza i prodotti consumati dalle FF.AA. aderenti alla NATO risultano già esonerati dal pagamento di tale tributo. Viceversa le FF.AA. di Paesi non aderenti alla NATO rimarrebbero, in mancanza di disposizioni specifiche di esenzione dall'accisa come quelle in recepimento, incisi dall'ingente tributo pur partecipando ad una medesima e congiunta attività di addestramento militare. In tal senso il provvedimento in esame prevede a modificare l'articolo 17 del TUA, coerentemente con il diritto dell'UE, allo scopo di introdurre, nella normativa nazionale in materia di accisa, l'esenzione da tale tributo anche a favore delle forze armate di qualsiasi altro Stato membro alle condizioni sopracitate.

2.2. Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori da monitorare per verificare l'efficacia dell'intervento normativo potranno essere:

- il volume delle cessioni di beni (per es. generi alimentari, carburanti, liquidi speciali, attrezzature, farmaci, energia elettrica, acqua, gas) e delle prestazioni di servizi (per es. ristorazione, comunicazione, manutenzione, riparazione, trasporti, pedaggi stradali) nonché delle importazioni soggette al regime di esenzione IVA ai sensi delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo;
- il numero di soggetti che effettueranno i rifornimenti dei prodotti energetici e degli altri prodotti sottoposti al regime dell'accisa in esenzione di tale tributo; a tal proposito si rileva possono effettuare i rifornimenti in questione (in esenzione dall'accisa) tipicamente i soli soggetti che hanno la qualifica di depositari autorizzati in materia di accisa; tale platea è oggi costituita da circa 240 soggetti, per quanto attiene i combustibili ed i carburanti, distribuiti sull'intero territorio nazionale. A questi potrebbero, almeno in linea teorica, aggiungersi i soggetti che operano nella filiera commerciale della vendita di prodotti sottoposti ad accisa in regime di accisa assoluta (depositi commerciali) il cui numero potrebbe risultare dell'ordine di un migliaio di soggetti; la possibilità però che tali soggetti possano effettivamente essere coinvolti dagli effetti delle disposizioni di recepimento in esame, appare remota, tenuto conto che la cessione di prodotti che hanno già pagato l'imposta a soggetti a cui non compete il pagamento dell'accisa risulta poco conveniente dal punto di vista economico e amministrativo. In tale contesto risulta assai complesso determinare il numero dei soggetti che, nell'arco di un anno solare, potrebbero essere potenzialmente interessati da forniture dei prodotti in questione nell'ambito di missioni della PSDC; il numero stesso dipende, evidentemente, anche dalla circostanza che in futuro siano svolte o meno, nel territorio nazionale, le predette attività militari della PSDC. Qualora tali attività si dovessero effettivamente svolgere si suppone che il numero di soggetti interessati possa aggirarsi intorno a 10-15 soggetti in un anno.
- quantificazione annuale dell'agevolazione in materia di accisa da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli sulla base delle dichiarazioni periodiche presentate dai soggetti obbligati che hanno rifornito soggetti beneficiari.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le opzioni di intervento prese in considerazione sono state:

- opzione 0 - non intervento;

- opzione 1 – intervento in via amministrativa sui documenti di prassi che attualmente regolano le forniture di prodotti energetici impiegati per gli usi delle FF.AA.
- opzione 2 – recepimento delle disposizioni previste nella direttiva 2019/2235.

È stata valutata preliminarmente l'opzione zero che è risultata non adottabile in quanto i provvedimenti normativi di riferimento (DPR 633/1972 e TUA) sono risultati non coerenti con le nuove disposizioni obbligatorie previste dalla direttiva 2019/2235 che, peraltro, non lasciano agli Stati membri margini di discrezionalità. In tal senso l'opzione in parola esporrebbe lo Stato italiano al rischio dell'apertura di una procedura di infrazione.

Si è quindi valutata l'opzione 1) ovvero pervenire al risultato sperato mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi di prassi: anche tale opzione si è ritenuta non percorribile tenuto conto che la natura della questione non consente di disciplinare la stessa attraverso l'adozione di atti amministrativi non aventi rango normativo. Infine si è valutata l'opzione 2) consistente nell'adozione di un apposito decreto legislativo al fine di recepire, nel DPR 633/72 e nel TUA, le disposizioni previste dalla direttiva in argomento; si è ritenuto indispensabile, come anzidetto, prevedere la modifica della disciplina nazionale relativa all'esenzione dell'Iva attraverso la modifica dell'articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972 e all'esenzione dell'accisa attraverso la modifica dell'articolo 17 del TUA.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riguardo all'impatto della misura sulle entrate da IVA, nell'ambito dell'analisi d'impatto condotta dalla Commissione europea (COM(2019) 192 final del 24.04.2019) è stata svolta un'analisi basata su stime approssimative, in quanto i dati dettagliati relativi alle spese militari sono riservati o non disponibili.

In particolare, le attività della PSDC interessate dalle esenzioni sono le seguenti:

- 1) missioni e operazioni militari: nell'ambito della PSDC, dal 2003 l'UE ha effettuato missioni e operazioni militari a norma della (vigente) base giuridica dell'articolo 42, paragrafo 4, e dell'articolo 43, paragrafo 2, del TUE. Sono attualmente in corso sei missioni/operazioni militari nel vicinato dell'Unione e in Africa. Le missioni e le operazioni nell'ambito della PSDC possono avvenire unicamente oltre i confini dell'Unione, ma le esenzioni riguarderebbero attività nell'ambito dell'Unione in quanto parte di tale dispiegamento;
- 2) gruppi tattici: per quanto riguarda i gruppi tattici dell'UE basati sull'articolo 42, paragrafo 1, del TUE, l'ampliamento delle esenzioni non avrà ad oggi incidenza sulle entrate da IVA o da accise,

in quanto i gruppi tattici non sono ancora stati dispiegati. In caso di (ri)dispiegamento (che dovrebbe avvenire al di fuori dell'Unione), le esenzioni riguarderebbero le attività connesse alla PSDC nell'Unione;

- 3) assistenza reciproca: non è possibile prevedere l'impatto sulle entrate da IVA e da accise delle esenzioni per l'assistenza reciproca a norma dell'articolo 42, paragrafo 7, del TUE, qualora uno Stato membro subisse un'aggressione armata nel suo territorio. In seguito agli attacchi terroristici a Parigi il 13 novembre 2015, la Francia ha chiesto tali aiuto e assistenza agli altri Stati membri. Parallelamente ai contributi bilaterali, alcuni Stati membri hanno deciso di incrementare la loro partecipazione alla missione militare EUTM Mali, nell'ambito della PSDC;
- 4) PESCO: si può ipotizzare che la PESCO, recentemente istituita a norma dell'articolo 46 del TUE, alla quale partecipano 25 Stati membri, comporterà una perdita di entrate da IVA e da accise. La PESCO consente agli Stati membri che abbiano la volontà e la capacità di approfondire la cooperazione in materia di difesa di pianificare congiuntamente, sviluppare e investire in progetti di capacità cooperativa e di rafforzare la prontezza operativa e il contributo delle rispettive forze armate;
- 5) attività dell'AED: attualmente l'unica perdita di entrate in relazione alle attività dell'AED sarebbe connessa a quelle di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e all'articolo 45 del TUE, che includono una formazione anche operativa periodica. Per risultare ammissibili all'esenzione, i progetti dovrebbero prevedere il dispiegamento delle forze armate di uno Stato membro in un altro. L'esenzione non sarebbe ammessa per le forze armate di altri paesi che hanno firmato accordi amministrativi con l'AED. Possono tuttavia beneficiare delle esenzioni esistenti i paesi della NATO che non sono membri dell'UE.

Con riferimento all'agevolazione in materia di accisa, l'opzione 2) prescelta potrebbe comportare, in futuro, un impatto negativo per lo Stato tenuto conto che la fruizione dell'esenzione in parola, conseguente al recepimento delle disposizioni della direttiva in questione, implicherebbe minori entrate per l'erario, per quanto ciò si manifesterebbe solo in conseguenza di eventuali attività della PSDC sul territorio nazionale da parte delle forze armate in argomento. Attualmente, però, non possono ascriversi effetti sul gettito erariale, in quanto, sulla base delle informazioni in possesso dell'Amministrazione finanziaria, fino ad oggi non risultano essere state effettuate missioni, operazioni militari o attività dei gruppi tattici da parte di forze armate nell'ambito di uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nel settore della sicurezza e della difesa comune.

Le disposizioni in parola non avranno effetto sulle imprese per quanto riguarda l'applicazione dell'accisa. Ciò in quanto i soggetti obbligati, eventualmente coinvolti nelle forniture di prodotti in questione, dovranno cedere i prodotti stessi senza l'applicazione dell'accisa, riportando nelle già previste contabilità che i rifornimenti stessi sono stati effettuati in esenzione ai sensi delle disposizioni normative in illustrazione. In tal senso non è previsto alcun impatto economico o tributario ulteriore per il soggetto fornitore.

4.2. Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI:

Non si riscontrano effetti sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza:

Non si riscontrano elementi idonei a falsare il corretto funzionamento del mercato e della competitività tra gli operatori interessati.

C. Oneri informativi:

Non vengono introdotti ulteriori oneri informativi a carico dei soggetti interessati dalla misura.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea:

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4.3. Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione zero, ossia il mancato intervento normativo, non risulta percorribile dal momento che la direttiva 2019/2235 prescrive l'obbligo di recepimento a carico degli Stati Membri entro il 1° luglio 2022. Non è altresì percorribile l'opzione 1 in quanto il recepimento della direttiva richiede un intervento attraverso disposizioni di legge.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'opzione prescelta non richiede norme di attuazione.

Responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio saranno, per gli aspetti amministrativi e operativi di rispettiva competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.

Il MEF, a seguito della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale, provvederà a darne massima diffusione, come di consueto, mediante avviso sul proprio sito internet.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente intervento regolatorio sarà assicurato dall'Agenzia delle entrate (Iva) e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (accisa) che provvederanno, attraverso i consueti strumenti di controllo, a verificare la corretta applicazione delle medesime disposizioni da parte delle forze armate interessate.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il presente schema di norma non è stato oggetto di consultazioni pubbliche. Il medesimo schema è stato condiviso con l'Agenzia delle entrate, con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e con il Ministero della difesa.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Non si è fatto ricorso a consulenze esterne né si sono incontrate difficoltà operative.